
PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SU
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
E
ASSESTAMENTO GENERALE



REVISORE UNICO

COMUNE DI MAZZE (To)

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale

PREMESSA

In data 25 gennaio 2018 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2018-2020.

In data 2 maggio 2018 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2017, determinando un risultato di amministrazione di euro 1.099.664,62 così composto:

fondi accantonati	per euro 594.164,24;
fondi vincolati	per euro 256.005,95;
fondi destinati agli investimenti	per euro 30.090,04;
fondi disponibili	per euro 219.404,39.

Dopo l'approvazione del rendiconto:

- il Consiglio Comunale ha approvato nr 6 variazioni di bilancio;
 - Variazione di cassa n. 1 approvata con deliberazione G.C. n. 3 del 31-1-2018;
 - Variazione n. 1 al Bilancio di Previsione, approvata con deliberazione C.C. n. 16 del 25-1-2018;
 - Variazione al Bilancio di Previsione a seguito determinazione F.P.V. di parte investimenti, preso atto con deliberazione G.C. n. 7 del 13-2-2018;
 - Variazione n. 2 al Bilancio di Previsione, approvata d' urgenza con deliberazione G.C. n. 11 del 19-2-2018, ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione C.C. n. 19 del 26-3-2018;
 - Variazione al Bilancio di Previsione a seguito riaccertamento ordinario dei residui e determinazione F.P.V. di parte corrente, approvata con deliberazione G.C. n. 12 del 9-3-2018;
 - Variazione n. 3 al Bilancio di Previsione, approvata con deliberazione C.C. n. 25 del 2-5-2018;
 - Variazione n. 4 al Bilancio di Previsione, approvata d' urgenza con deliberazione G.C. n. 31 dell' 1-6-2018, da ratificare dal Consiglio Comunale;
 - Variazione n. 5 al Bilancio di Previsione, approvata d' urgenza con deliberazione G.C. n. 37 del 7-6-2018, da ratificare dal Consiglio Comunale;
 - Variazione n. 6 al Bilancio di Previsione, approvata d' urgenza con deliberazione G.C. n. 40 del 7-6-2018, da ratificare dal Consiglio Comunale.
-
- non sono stati attuati prelievi dal Fondo di Riserva;
 - non sono state adottate variazioni che non sono di competenza del Consiglio;

- Il Responsabile del Servizio Finanziario non ha comunicato variazioni di sua competenza ai sensi dell'art. 175, comma 5 – quater lettera a), T.U.E.L

Sinora risulta applicata una quota di avanzo di amministrazione pari a euro 230.385,00, vincolata. In data 28 giugno 2018 è stata sottoposta al Collegio dei Revisori/Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	
---------------------------------	--

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che *"mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica*

generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone “1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE	
-------------------------------------	--

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di Bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori Bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare né l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2017, e dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'articolo 21 del D.Lgs. 175/2016.

Il Revisore Unico, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

Il Revisore Unico procede ora all'analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale e attesta che le variazioni proposte sono:

- Attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- Congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- Coerenti in relazione al Dup e agli obiettivi di finanza pubblica;

Il Revisore Unico ha verificato che con le variazioni apportate in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art. 162 del Tuel sono così assicurati:

**ALLEGATO ALLA VARIAZIONE (Anno 2018) - Dati Aggiornati al 07/06/2018
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

(prospetto aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e comunicato alla Commissione Arconet nel corso della riunione del 17-1-2018)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		STANZIATO Anno 2018	STANZIATO Anno 2019	STANZIATO Anno 2020
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	15.607,94	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	301.634,72	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	317.242,66	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	2.356.931,00	2.371.931,00	2.376.931,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	18.331,00	18.331,00	18.331,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	488.727,00	424.877,00	414.877,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	836.000,00	4.685.500,00	125.500,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	2.687.921,94	2.592.461,00	2.586.012,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	136.849,00	159.520,00	159.520,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	8.647,00	1.953,00	1.953,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	2.542.425,94	2.430.988,00	2.424.539,00
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.472.019,72	5.013.500,00	170.500,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	1.472.019,72	5.013.500,00	170.500,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI ⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽³⁾ (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		2.786,00	66.151,00	340.600,00

Per quanto riguarda la gestione dei residui la situazione il Revisore ha verificato che l'andamento è stato il seguente:

Descrizione	RESIDUI all' 1/1/2018	Pag. /Inc. RESIDUI alla data del 27/6/2018
ENTRATE		
TITOLO 1	480.576,69	105.168,07
TITOLO 2	1.660,05	0,00
TITOLO 3	227.026,70	121.513,61
TITOLO 4	48.735,00	600,00
ENTRATE FINALI	757.998,44	227.281,68
TITOLO 5		
TITOLO 6		
TITOLO 7		
TITOLO 9	12.032,73	9.182,29
TOTALE ENTRATE	770.031,17	236.463,97
USCITE		
TITOLO 1	314.645,30	248.957,31
TITOLO 2	46.534,71	40.734,83
TITOLO 3		
USCITE FINALI	361.180,01	289.692,14
TITOLO 4	4.377,13	4.377,13
TITOLO 5	0,00	
TITOLO 7	40.069,67	34.120,65
TOTALE USCITE	405.626,81	328.189,92

Il Revisore Unico, prende atto che il DUP è coerentemente modificato e rileva anche l'impatto delle variazioni sugli equilibri e sul pareggio di bilancio; prende inoltre atto che con le variazioni proposte è assicurato l'obiettivo di pareggio finanziario di competenza.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 28 giugno 2018 (data della relazione del responsabile finanziario);
- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2018-2020;

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Torino, 23 luglio 2018

Il revisore Unico

Dr Gianluca Mandrino

